



Protocollo: 000008536
Data: 10/09/2025
AOO: aoum_079
Cod. Amm. : aoum_079



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI, ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità.....	2
Articolo 2	Ambito di applicazione soggettivo.....	2
Articolo 3	Condizioni per l'ammissione.....	2
Articolo 4	Esclusioni.....	4
Articolo 5	Assunzione degli oneri di difesa.....	5
Articolo 6	Patrocinio legale.....	5
Articolo 7	Rimborso delle spese legali.....	6
Articolo 8	Parcella e Legali.....	7
Articolo 9	Giudizi amministrativo/contabili.....	7
Articolo 10	Polizza assicurativa.....	7
Articolo 11	Fatturazione.....	8
Articolo 12	Revisione.....	8
Articolo 13	Entrata in vigore.....	8
Articolo 14	Clausola di chiusura.....	8

Versione: 09 settembre 2025



Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il presente Regolamento disciplina le condizioni, i presupposti soggettivi e oggettivi, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico della Società degli oneri e delle spese di difesa dei dipendenti nonché dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della Società nei procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile aperti nei confronti degli stessi per atti e fatti compiuti nell'espletamento del servizio o per ragioni di ufficio, in prosieguo genericamente denominata "tutela legale".
2. La tutela legale, coerentemente con le pattuizioni di cui al CCNL di settore, comprende l'onorario del difensore, alle condizioni di cui *infra*, nonché le spese sostenute, documentate e coerenti, strettamente connesse e funzionali alla difesa tecnica (ad esempio eventuali consulenze tecniche) di seguito genericamente indicate "oneri di difesa".
3. La medesima tutela legale è assicurata all'Organo amministrativo e dal collegio Sindacale nei limiti e nel rispetto delle condizioni di polizza appositamente stipulata dalla Società e nel rispetto dei limiti di operatività della stessa.
4. La tutela legale è garantita mediante l'assunzione da parte della Società degli oneri di difesa per ciascun grado del giudizio secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
5. La tutela legale potrà essere assicurata mediante l'assunzione preventiva degli oneri di difesa, previa valutazione della Società o, ove ne ricorrano le condizioni, mediante rimborso a conclusione del procedimento giudiziario.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1. Sotto il profilo soggettivo, la tutela legale è riconosciuta al dipendente assunto direttamente dalla Società con contratto a tempo indeterminato o determinato nel caso in cui si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e/o penale nei propri confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La medesima tutela è accordata al soggetto che abbia ricoperto la carica di Organo Amministrativo o membro del Collegio Sindacale della Società al tempo del compimento del fatto oggetto di contestazione per procedimenti per atti e/o fatti connessi all'assolvimento degli obblighi d'ufficio.
3. Nel caso di procedimenti di responsabilità amministrativo/contabile, la Società garantirà la tutela legale solo in caso di accertamento della colpa lieve.

Articolo 3 CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. Ai fini del presente Regolamento, sotto il profilo oggettivo, la tutela legale è prevista esclusivamente in caso di procedimento "passivo" e di "esito favorevole" dello stesso.
2. In materia **penale**, deve intendersi *esito favorevole* del procedimento:
 - a) provvedimento definitivo di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato ovvero per accertata carenza di elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale, a condizione che dagli atti di indagine ovvero da quelli detenuti dalla Società emerga l'assenza di conflitto di interessi fra il richiedente e la Società, come pure di ogni profilo di responsabilità rilevante da un punto di vista disciplinare o comunque in assenza di danno per la Società.



- b) Sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione contestati, con le formule ex art. 530 c.p.p. liberatorie.
In caso di assoluzione *"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"* è esclusa la tutela legale qualora la pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione.
La sentenza di assoluzione deve riguardare tutte le imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, essendo esclusa se anche per uno di essi sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- c) la tutela legale spetterà anche in caso di sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del c.p.p. per tutti i capi di imputazione, ovvero nel caso di estinzione del procedimento per morte del reo, avvenuta nel corso di giudizio di appello, avverso sentenza assolutoria con formula piena.
3. L'estinzione del reato per intervenuta oblazione non dà diritto alla tutela legale. Tuttavia, sono assunti in proprio dalla Società gli oneri connessi ai casi di oblazione qualora:
- nel provvedimento dell'Autorità competente la Società figuri quale obbligata in solido per l'oblazione medesima;
 - l'adesione all'oblazione, considerata caso per caso, sia conseguenza di specifica determinazione della Società a seguito di ponderate ed opportune valutazioni di convenienza nell'interesse esclusivo della Società medesima.
- La scelta di aderire all'oblazione con funzione estintiva del procedimento penale è assunta, informato il Collegio Sindacale della Società nonché l'Odv, qualora si rientri nell'ambito di competenza del Modello 231. Il relativo provvedimento è di competenza dell'Organo Amministrativo della Società.
- Analogamente, con le medesime modalità e competenze, si potrà procedere nei casi di obbligazione solidale della Società rispetto ad obbligazione per sanzione del dipendente, unicamente qualora la violazione che ha dato origine alla sanzione sia caratterizzata da colpa lieve.
- In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società ripeterà, dal dipendente o dall'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.
4. In particolare, per quel che riguarda il tema delle violazioni tributarie si rimanda alle specifiche disposizioni di Legge che hanno introdotto la responsabilità diretta ed esclusiva di società/enti con personalità giuridica (art. 7 D.L. 269/2002 convertito in L. n.326/2003 *"...le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica..."*).
5. In caso di riapertura del procedimento penale per gli stessi fatti contestati con successiva sentenza di condanna, la società ripeterà dal dipendente quanto a lui rimborsato in sede di archiviazione.
6. In materia **civile**, si intende definito con *esito favorevole* il procedimento che si conclude con l'esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
7. In materia **contabile**, si intende definito con *esito favorevole* il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o



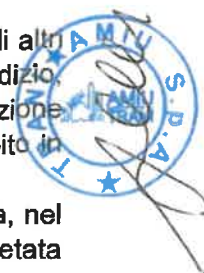


commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dal richiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

Non è conclusione favorevole il caso di invito a dedurre a cui segua archiviazione in fase preprocessuale disposta dal Pubblico Ministero contabile.

Articolo 4 ESCLUSIONI

1. Per l'effetto del presente Regolamento, la tutela legale è esclusa in favore di soggetti estranei alla Società, quali collaboratori esterni anche se componenti di Commissioni, lavoratori interinali, consulenti della Società e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Società medesima.
2. È esclusa la tutela legale per giudizi instaurati tra dipendenti;
3. È, altresì, esclusa la tutela legale in favore di soggetti in cui sussista una situazione di conflitto di interesse con la Società.
4. Ai fini del presente Regolamento, si configura una situazione di "*conflitto di interessi*" allorquando il soggetto richiedente abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici e/o aziendali a favore di interessi personali o di terzi, anche a prescindere dal formale riconoscimento in sede giudiziaria di un danno patrimoniale o all'immagine della Società.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sussiste *conflitto di interesse* nelle seguenti ipotesi:
 - in presenza di fatti, commissivi o omissivi, con accertamento di dolo o colpa grave;
 - il procedimento giudiziario nei confronti del dipendente, Organo Amministrativo e/o Collegio Sindacale sia stato instaurato dalla Società;
 - il procedimento giudiziario sia azionato dal richiedente;
 - costituzione di parte civile da parte della Società ai danni del dipendente, Organo Amministrativo e/o del Collegio Sindacale;
 - rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
 - contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente, Organo Amministrativo e/o Collegio Sindacale e l'interesse della Società.
5. Il provvedimento di diniego, in caso di insussistenza dei presupposti legittimanti l'istanza per valutata sussistenza di conflitto di interessi dovrà essere comunicato senza indugio al richiedente. Il diniego potrà essere assunto con eventuale riserva di definitiva valutazione in merito, all'esito del procedimento giudiziario.
6. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
7. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse, in presenza di tutti gli altri presupposti, non pregiudica, infatti, il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione inizialmente presunta di tale conflitto e venga accertata l'esclusione da ogni addebito in capo al dipendente/ Organo Amministrativo e/o Collegio Sindacale.
8. La valutazione complessiva e la verifica della sussistenza dei requisiti, di cui sopra, nel caso in cui la questione riguardi personale dipendente e/o Collegio Sindacale, è espletata





con istruttoria riservata, a cura dell'Organo Amministrativo. Effettuata la valutazione, previa informazione all'OdV (qualora si sia in presenza di reato presupposto ex Modello 231), l'Organo Amministrativo adotterà il provvedimento finale.

9. Nel caso in cui la situazione di conflitto riguardi l'Organo Amministrativo, sarà il Collegio Sindacale a provvedere all'istruttoria e alla ricognizione della sussistenza dei requisiti, previa informazione all'OdV, (qualora si sia in presenza di reato presupposto ex Modello 231), e adotterà il provvedimento finale.

Articolo 5 ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI DIFESA

1. In esecuzione del presente Regolamento, la Società, sussistendone le condizioni, può procedere alternativamente:
 - a) all'assunzione diretta e preventiva degli oneri e al riconoscimento del patrocinio legale, di cui al successivo articolo 6;
 - b) al rimborso delle spese legali, di cui al successivo articolo 7.
2. Il patrocinio legale, di cui alla lettera a), opera allorché la Società, sin dall'apertura del procedimento giudiziario a carico del richiedente, valutate le condizioni per l'ammissione secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, assume a proprio carico gli oneri di difesa di quest'ultimo, impegnandosi a liquidare direttamente i relativi oneri di difesa, impregiudicato quanto previsto ai precedenti articoli in caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.
3. Il rimborso delle spese legali di cui alla lettera b) del precedente comma, opera allorché la Società, in seguito al procedimento favorevolmente concluso, non avendo riconosciuto il patrocinio legale e previa formale istanza, procede al rimborso in favore del richiedente delle spese processuali sostenute dallo stesso, a condizione che questi abbia tempestivamente comunicato l'apertura del medesimo procedimento nei propri confronti, nelle forme e nei tempi previsti dal presente regolamento al successivo articolo 7.

Articolo 6 PATROCINIO LEGALE

1. Nel caso di assunzione preventiva degli oneri, la Società provvederà a conferire incarico al legale segnalato dal dipendente, previa espressione di gradimento ad opera della medesima.
2. La Società non potrà esprimere il proprio gradimento alla nomina del legale indicato dal richiedente laddove il professionista si trovi in situazioni di conflitto di interessi con la stessa, in ragione della presenza di incarichi di patrocinio in procedimenti contro la Società, in corso o conclusi nei precedenti 12 mesi, ovvero per sussistenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi professionali nell'interesse della Società.
3. Il comma precedente si applica anche con riferimento ad eventuali periti o consulenti tecnici di parte.
4. Ai fini dell'ammissione al patrocinio legale, fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 e 4, il richiedente dovrà formulare apposita istanza scritta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del primo atto giudiziario che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile utilizzando il Modulo 1 allegato al presente Regolamento, avente comunque finalità esemplificativa.



5. La comunicazione dell'apertura di un procedimento penale, indipendentemente dalla richiesta del riconoscimento della tutela legale, è in ogni caso obbligatoria, ai fini della normativa anticorruzione, alle cui disposizioni si rinvia.
6. L'istanza, che dovrà essere reiterata tanto nell'eventualità di giudizio di gravame che di legittimità, è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
 - la comunicazione del nominativo del legale prescelto corredata da preventivo di parcella, per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - provvedimento giudiziale in originale o copia autentica;
 - copia di eventuale polizza/e assicurativa/e stipulata/e;
 - Modulo 2 allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto in originale dal difensore prescelto;
 - copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - l'impegno a comunicare l'andamento del giudizio e alla definizione della causa, l'esito della stessa, nonché a trasmettere copia del provvedimento finale.
7. L'istanza di patrocinio, che potrà essere predisposta utilizzando il Modulo 1 allegato, deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo, salvo casi di urgenza comportanti preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.
8. Il legale di comune gradimento è tenuto a mantenere informata la Società di ogni sviluppo del procedimento giudiziario, trasmettendone gli atti al fine di consentire ogni valutazione, anche in ordine a sopravvenuti profili di conflitto di interessi del richiedente.
9. Valutate le condizioni di ammissibilità e informato l'OdV qualora si sia in presenza di reato presupposto ex Modello 231, il provvedimento finale di ammissione al patrocinio legale, ovvero di diniego, è di competenza dell'Organo Amministrativo nel caso in cui la parte istante sia un dipendente o il Collegio Sindacale; invece, nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia la parte istante, il provvedimento finale sarà assunto dal Collegio Sindacale.
In caso di ammissione, nel provvedimento è indicato il gradimento della Società sul nominativo del legale individuato.

Articolo 7 RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

1. Qualora non riconosca il preventivo patrocinio legale in favore del Richiedente, la Società è comunque tenuta, nei casi previsti, a rimborsare, su richiesta dell'interessato e a procedimento concluso, gli oneri di difesa legale a condizione che questi abbia comunicato, sin dall'inizio e, comunque, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica del primo atto giudiziario, l'apertura del procedimento nei propri confronti e presentato l'istanza di ammissione alla procedura di rimborso per il pagamento degli oneri legali rinvenienti dal conferimento dell'incarico difensivo, utilizzando il Modulo 1 allegato al presente Regolamento.
2. Detta istanza, redatta in carta semplice secondo quanto previsto dal precedente art. 6, deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo, salvo che ricorrano casi di urgenza, comportanti preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.





3. A tal fine, il Richiedente dovrà trasmettere alla Società la richiesta corredata dai seguenti documenti:
- a) sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità per i fatti o gli atti contestati. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha assunto la difesa;
 - c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti o, comunque, di non averne diritto.
4. L'erogazione delle somme, nei limiti previsti, avviene sempre in via postergata alla sentenza che definisce il giudizio ed in favore del Richiedente.

Articolo 8 PARCELLA E LEGALI

1. La Tutela legale è ammessa con riferimento ad un solo legale, fatte salve situazioni di particolare complessità.
2. La parcella sottoscritta dal legale che ha curato la difesa è calcolata sulla base delle tariffe forensi vigenti approvate con Decreto del Ministero della Giustizia, applicate nella misura dei valori minimi, senza alcuna maggiorazione.
3. Qualora il Richiedente intenda nominare un secondo legale di fiducia, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcuna anticipazione o rimborso.
4. La Società assumerà gli oneri per un secondo legale di fiducia solo nei seguenti casi:
 - per i procedimenti penali afferenti a reati puniti con la pena edittale massima superiore a 8 anni;
 - per i procedimenti civili con valore della causa superiore a € 500.000,00.Per i predetti casi eccezionali, giusta valutazione dell'attività necessaria, la parcella potrà a discrezione dell'organo deliberante essere calcolata sulla base delle tariffe forensi applicate nella misura dei valori medi, senza alcuna maggiorazione
5. In caso di vittoria di spese di giudizio, il Richiedente è tenuto a rivalersi sulla controparte e la Società è tenuta al rimborso solo per l'eventuale quota di compenso non coperta dalla condanna.

Articolo 9 GIUDIZI AMMINISTRATIVO/CONTABILI

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, la Società non assume la difesa ma procede, se del caso, al rimborso delle spese legali.
2. In tali casi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis D.L. 543/96 il rimborso è effettuato in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94 come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che definendo il giudizio, liquida l'ammontare del compenso professionale spettante alla difesa del prosciolto.

Articolo 10 POLIZZA ASSICURATIVA

1. La Società provvede a stipulare apposita polizza di tutela legale per i dipendenti, l'Organo Amministrativo e Collegio Sindacale.





La copertura garantisce l'assunzione a carico dell'Assicurazione delle spese sostenute dalla Società per la difesa del Richiedente nei procedimenti giudiziari.

In tali casi, giusta tempestiva comunicazione del Richiedente, la Società provvederà a denunciare il sinistro trasmettendo immediata comunicazione alla Compagnia garante secondo quanto previsto dal contratto assicurativo, corredata dalla documentazione giustificativa, ivi compresa la richiesta di patrocinio legale o l'istanza per l'ammissione alla procedura di rimborso delle spese legali, e quant'altro richiesto dalle condizioni di polizza, ai fini dell'attivazione della tutela legale.

2. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza, ivi compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza medesima.
3. Per quanto concerne i soli dipendenti richiedenti, le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dall'Assicurazione, sono a carico della Società alle medesime condizioni previste negli articoli precedenti. Gli oneri di difesa riconosciuti in favore dell'Organo Amministrativo e Collegio Sindacale sono da intendersi nei limiti massimi della polizza nonché nei limiti di operatività della polizza stessa.

Articolo 11 FATTURAZIONE

1. Nei casi di assunzione preventiva del patrocinio legale, il professionista provvederà a fatturare gli importi direttamente alla Società quale conferitore dell'incarico.

Articolo 12 REVISIONE

1. Il presente regolamento è rivisto o sottoposto ad integrazioni ogni volta che se ne presenti la necessità.

Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione Società Trasparente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle richieste pervenute ad AMIU S.p.A. successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche se riferite a fatti e procedimenti compiuti e/o avviati in precedenza. In tal caso, fermo l'utilizzo della modulistica allegata o istanza contenente i medesimi requisiti, non trovano applicazione i termini di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 14 CLAUSOLA DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono sostituite o modificate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali.





MODULO 1

Spett.le AMIU S.p.A.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA TUTELA LEGALE A CARICO DI AMIU S.P.A.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____ C.F. _____, in qualità di:

- ☐ Dipendente assegnato all'Unità/Area _____
- ☐ Amministratore Unico/componenti del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Membro del Collegio Sindacale

premessi

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data _____ del seguente atto, allegato in copia alla presente:

☐ ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da _____

☐ ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (RGNR _____);

☐ AVVISO DI GARANZIA;

☐ INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;

☐ ALTRO (specificare) _____

precisato

Che i fatti contestati sono relativi a *(breve descrizione dell'accaduto, precisando la connessione con l'esercizio delle competenze e funzioni inerenti il ruolo rivestito)*:

_____ (all'occorrenza allegare foglio aggiuntivo)

CHIEDE

☐ di essere ammesso alla tutela legale a carico di AMIU S.P.A., ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e del Regolamento per il Patrocinio Legale e Rimborso Spese Legali a dipendenti, Amministratore Unico/componenti del Consiglio di Amministrazione o dei membri del Collegio Sindacale della società.

A tal fine dichiara di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv. _____ del Foro di _____ con studio in _____ Via _____ n. _____.

Dichiara altresì di necessitare di un perito di parte di propria fiducia, individuato nella persona di _____, con studio in via _____ n. _____.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

☐ di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari; ovvero





☐ di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia _____, circostanza di cui, con la presente, da comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e;

DICHIARA infine:

☐ di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento sull'assunzione del patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti, Amministratore Unico/componenti del Consiglio di Amministrazione o dei membri del Collegio Sindacale della società.

☐ di impegnarsi a comunicare l'esito del giudizio alla definizione della causa ed a trasmettere copia del provvedimento finale;

ALLEGA alla presente:

☐ copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;

☐ ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;

☐ preventivo di massima della parcella dell'avvocato redatto con le modalità di cui al presente Regolamento;

☐ preventivo di massima della parcella del perito eventualmente incaricato, firmato e datato;

☐ copia di eventuale polizza/e assicurativa/e stipulata/e;

☐ modulo 2 allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e sottoscritto in originale dal proprio difensore prescelto;

☐ copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA





MODULO 2

Spett.le AMIU S.p.A.

OGGETTO: DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE INCARICATO DAL DIPENDENTE, AMMINISTRATORE UNICO/ COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE CHE RICHIEDE L'ASSUNZIONE DELLA TUTELA LEGALE DA PARTE DEL COMUNE DI TRANI

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ C.F. _____, in qualità di difensore
indicato dal sig. _____ per il procedimento
_____ con la presente

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000,
- la NON SUSSISTENZA di SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' e/o CONFLITTO DI
INTERESSI ad assumere l'incarico di difesa del Sig. _____;

DICHIARA

Di essere edotto dal proprio cliente circa l'esistenza del Regolamento per il patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti, A.U./ Componenti del CdA e dei membri del Collegio Sindacale di AMIU S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale della Società e di cui ha preso visione;

TRASMETTE

In allegato il preventivo di spesa, redatto in conformità alla misura minima dei parametri forensi vigenti approvati con decreto del Ministero della Giustizia, distinto per le diverse fasi, firmato e datato.

SI IMPEGNA a:

1 – a tenere informato AMIU S.p.A. di ogni sviluppo del procedimento giudiziario, trasmettendo gli atti relativi per consentire alla Società di valutare eventuali sopravvenuti profili di conflitto di interessi.

2 – trasmettere a conclusione del giudizio:

- notula professionale analitica e relazione circa l'attività difensiva svolta;
- copia del provvedimento conclusivo, con espressa indicazione della data di passaggio in giudicato;
- copia di tutta la documentazione di causa, anche a comprova delle singole fasi del procedimento indicate nella notula professionale;

S'IMPEGNA altresì:

A comunicare tempestivamente ad AMIU S.p.A. eventuali vicende processuali che possono comportare un aggravio di spesa, con riguardo al compenso professionale originariamente preventivato, con relativa quantificazione ed invio di parcella pro-forma aggiornata.

Luogo e data

FIRMA

